

STATUTO

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita una Associazione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, sotto la denominazione: **"Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale"**, con sede in Pietramontecorvino (Fg) alla via Arco Ducale senza numero civico.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione esercita in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi e attività dell'associazione)

L'associazione non ha fini di lucro e intende contribuire alla diffusione della Parola di Dio e dei suoi insegnamenti cercando -attraverso la formazione-, di coinvolgere tutte le fasce di età e sociali con particolare attenzione ai giovani e ai soggetti svantaggiati in generale, e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale avendo come scopo il sostegno in campo sociale e civico delle istanze dei giovani, delle famiglie, dei soggetti svantaggiati e delle donne, in modo da contribuire alla loro elevazione sociale attraverso l'attuazione di iniziative varie nel campo formativo, educativo, istruttivo e in quello ricreativo e assistenziale.

L'Associazione si propone pertanto di realizzare finalità d'interesse generale e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) valorizzazione patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone riportate in calce ai numeri 1) e 2) del successivo punto m);

k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

m) attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

1) *lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;*

2) *persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.*

Nell'ambito dei settori di operatività sopra indicati l'Associazione promuoverà, istituirà, svolgerà, organizzerà, dirigerà e gestirà tutte le iniziative - di seguito riportate a scopo esemplificativo e non esaustivo -, dirette:

- allo svolgimento di attività formative, culturali e di orientamento, in particolare di orientamento al lavoro e organizzazione di tirocini formativi, nonché la prestazione di servizi di consulenza per la creazione e lo sviluppo d'impresa;

- al perfezionamento e all'aggiornamento culturale, tecnico e professionale in ogni settore delle arti e delle professioni, dell'industria del commercio e dei servizi agricoli a qualsiasi livello territoriale;

- all'edizione di libri, riviste, e supporti multimediali inerenti le tematiche trattate, compresa la radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

- alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e non docente dei vari settori a tutti i livelli;

- all'organizzazione di convegni, dibattiti, studi sociali e culturali ed eventi in genere, nonché l'organizzazione di attività a scopo turistico e di carattere ludico-ricreativo;

- alla ristorazione sociale e didattica attraverso *catering* e *banqueting*;

- all'organizzazione di corsi di qualsiasi tipo e durata di formazione, qualificazione, specializzazione primaria e secondaria di alta qualificazione e specializzazione, riqualificazione in conformità alle leggi vigenti nonché corsi di "Istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni nell'ambito di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale (leFP)" così come previsti dal B.U.R.P. n. 83 del 7 giugno 2012;

- alla promozione diretta o indiretta del miglioramento dell'istruzione e formazione culturale e professionale;
- alla partecipazione ad associazioni, federazioni, commissioni didattiche, formative, organizzative a livello locale, regionale, interregionale, nazionale e comunitario che trattano i problemi della formazione professionale, didattica, metodologica, ecc.;
- alla partecipazione e collaborazione all'azione promossa dall'Unione Europea circa lo sviluppo dell'istruzione e della formazione a livello comunitario;
- alla formulazione di piani, progetti e promozione di istanze e ottenimento di fondi e finanziamenti per la gestione dei corsi e attività di qualsiasi tipo per il conseguimento delle finalità di cui innanzi;
- alla gestione, adeguamento e riforma con mezzi propri, privati e pubblici, di strutture e impianti locali secondo le vigenti leggi;
- all'orientamento; ai servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, nonché ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici all'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici.

L'associazione svolge l'attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Regione Puglia e potrà altresì svolgere tutte le attività accessorie e connesse alla stessa, in quanto ad essa integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla Legge, e potrà costituire e partecipare a Enti e società.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, tra cui cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari la cui vendita sia gestita direttamente dall'Associazione, senza alcun intermediario ai sensi dell'art. 84 lettera b) D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 8

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio di amministrazione.

La domanda di ammissione deve contenere la presa visione e l'impegno a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un esercente la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.

Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività economica svolta dall'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 (Categorie di soci)

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- benemeriti;
- ordinari.

a) Sono soci benemeriti coloro che con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'associazione. Vengono nominati dal Consiglio di amministrazione con validità annuale.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con la modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. In particolare i soci sia ordinari che benemeriti, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea, tra loro vige pertanto una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le

competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Per i soci che percepiscono compensi dall'Associazione a qualsiasi titolo, se deliberato dall'Assemblea durante la seduta per l'approvazione del bilancio, sono tenuti a versare una quota percentuale fissa massima pari al 5% (cinque per cento) di quanto percepito, da destinare alla copertura di perdite e/o di investimenti.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuocia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal Consiglio di amministrazione le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- esclusione.

Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione in materia disciplinare è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato con i motivi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto prima dello scadere dell'anno; i soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al pagamento della quota annuale di associazione;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione ai sensi dell'art. 9 che precede;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per morte.

Art. 11 (Organi dell'associazione)

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio Sindacale ove obbligatorio oppure uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'associazione ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 (Assemblea)

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta, recapitata con qualsiasi mezzo, mediante raccomandata a.r., a mano e controfirmata per ricevuta, e/o fax e/o e-mail, diretta a ciascun socio, così come risulta dall'indirizzo inserito nel libro dei soci, contenente l'ordine del giorno, comunicazione che verrà inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del presidente e di eventuali altri organi dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il

caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 (ventuno) del Codice Civile.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
- b) eleggere i membri del consiglio di amministrazione e di un sindaco e se in numero maggiore, del Collegio Sindacale;
- c) fissare, su proposta del consiglio di amministrazione, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio di amministrazione;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Associazione posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un terzo dei soci, provenga al Consiglio di amministrazione entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

E' ammessa la rappresentanza in assemblea; ogni socio potrà rappresentare massimo due soci con delega scritta.

E' possibile tenere le adunanze assembleari in audio e videoconferenza.

Art. 13 (Composizione del Consiglio di amministrazione)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del rimborso spese per attività svolte per conto dell'Associazione.

Spetta invece ai componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso, il cui ammontare viene determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento, pur sempre per conto dell'Associazione, di attività che esulano però dalla carica da essi assunta e ricoperta.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota

sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in audio e videoconferenza.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione e ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 14 (Collegio sindacale)

L'assemblea è tenuta a nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice civile. Nel caso della nomina di un collegio sindacale, questo è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- essere in possesso dei requisiti per assumere la carica di sindaco nelle società a responsabilità limitata;
- essere iscritti nel registro dei revisori contabili dal almeno cinque anni.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il presidente del Collegio, restano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'associazione. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui al successivo articolo 28 dello statuto.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 – bis del codice civile, i membri del Collegio sindacale devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da una società di revisione legale.

Art. 14 bis - Presidente Onorario

Può essere nominato nell'ambito della Associazione un Presidente Onorario.

E' Presidente Onorario:

- il Presidente uscente (o Past President);
- personalità che si sono contraddistinte e possono dare lustro alla Associazione previa delibera della Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente Onorario si perde per dimissioni volontarie o per decesso. Il Presidente Onorario ha diritto di voto in assemblea e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ove non ha diritto di voto, ma può esprimere pareri o formulare proposte

sia verbali che scritte.

Art. 15 (Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai conferimenti patrimoniali dei soci;
- dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio da ogni altra entrata destinata a incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 16 (Entrate dell'associazione)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione;
- dalla quota percentuale fissa massima pari al 5% (cinque per cento) di quanto percepito dai soci che percepiscono compensi dall'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e a esse direttamente connesse e accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 17 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare

versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art.19 (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art.14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di

controllo e ai dirigenti.

Art. 20 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall' Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 21 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Foggia alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico.

Art. 22 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: Sac. Raffaele Antonacci; Massimo Di Stasio;

Amelia Anna Benincaso Notaio.

Segue impronta del sigillo